



COMUNE DI FERRANDINA

(Provincia di Matera)

COPIA

Reg. Sett. 88 del 31-12-2024

DETERMINAZIONE N.	1205
Data di registrazione	07-01-2025

OGGETTO: Decisione a contrattare mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm. per laffidamento dei lavori di "Riqualificazione ed efficientamento energetico della piscina comunale di Ferrandina" Codice CUP: E42F22000290006. Art. 17, c.1, D.Lgs. 36/2023- Art. 192, c 1 D.Lgs. 267/2000 s.m.i.-

IL RESPONSABILE DEL
AREA V - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Finanziamento ex art.1, co.5 lett. e) D.L. 19/2024

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n.44 del 11/04/2019, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il "Patto di Integrità" per ogni gara bandita da questo Ente;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2024, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio con il quale, ai Responsabili di Area, sono state assegnate le risorse finanziarie e gli obiettivi generali per l'anno 2024;

- con delibera di Consiglio Comunale, n.7 del 05/03/2024, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziaria per l'anno 2024-2026;
- questo Ente è destinatario del finanziamento Comunitario di € 750.000,00 nell'ambito del PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione – Componente 3 “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1 “*Strategia nazionale per le aree interne*” – Linea di intervento 1.1.1 “*Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità*”, di cui all’ Accordo di concessione di finanziamento -Codice convenzione ReGis 2000209290 - Progetto ID 000000000010002456222023/24961 - identificativo univoco WGJDFSEW;
- l’opera inclusa nel Bilancio di previsione 2024-2026 Annualità 2024 con imputazione al capitolo di entrata n. 4383-Art.0 correlato con il capitolo di uscita n.26001-Art.0, è inserita, ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. 36/2023, nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2024-2026 Annualità 2024 – approvato, così come modificato, con delibera D.G.C. n.139 del 26/09/2024, CUI (Codice Unico di Intervento) L80000550774.2023.00004;
- l’opera di che trattasi, inizialmente finanziata con fondi PNRR M5-C3-I1- Linea di intervento 1.1.1, è stata successivamente trasferita a valere sulle risorse di cui l’art.1, comma 5, lettera e) del D.L. n. 19 del 2 marzo 2024 convertito con L. 29 aprile 2024, n.56, giusta revisione dell’accordo di concessione di finanziamento, sottoscritta dal Sindaco per accettazione in data 12/11/2024.
- per i lavori di “*Riqualificazione ed efficientamento energetico della piscina comunale di Ferrandina*” – Codice CUP: E42F22000290006, l’Amministrazione Comunale, con delibera di G.C. n. 217 del 19/12/2024, esecutiva a norma di legge, ha approvato in linea tecnica ed economica, l’aggiornamento del progetto esecutivo, redatto dall’ Ing. Antonio POPOLIZIO, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Matera e con sede in via Salsa n. 74 – 75016 Pomarico (MT), per l’importo complessivo di € 788.000,00 di cui € 640.063,67 per lavori a corpo comprensivi di € 13.953,00 non soggetti a ribasso d’asta per oneri di sicurezza ed € 147.936,33 per somme a disposizione dell’Amministrazione: opera così finanziata:
 - ✓ € 750.000,00 con fondi a valere sulle risorse di cui l’art.1, comma 5, lettera e) del D.L. n.19 del 2 marzo 2024 convertito con L. 29 aprile 2024, n.56, con imputazione al capitolo di entrata n. 4383-Art.00 correlato con il capitolo di uscita n.26001-Art.00, del bilancio comunale per il corrente esercizio finanziario, disponibile;
 - ✓ € 38.000,00 con stanziamenti di bilancio comunale con imputazione al capitolo 21155 art.00;
- con il medesimo atto deliberativo n°217/2024 si stabiliva che la suddetta somma di € 38.000,00, necessaria ai fini dell’aggiornamento del progetto esecutivo, inizialmente finanziata con risorse proprie, sarà rimpinguata con le eventuali economie rivenienti dai ribassi d’asta dell’intervento in parola e pertanto, con le risorse di cui l’art.1, comma 5, lettera e) del D.L. n.19 del 2 marzo 2024 convertito con L. 29 aprile 2024, n.56;
- ai sensi dell’art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023, sono stati individuati i costi della manodopera ammontanti ad € 173.054,68 (centosettantatremilacinquantaquattro/68), pari al 27,640% dei lavori a corpo;
- per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere all’affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

- per le prestazioni di cui in oggetto è stato preliminarmente rilevato che le stesse non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, per le motivazioni di seguito riportate:
 - ✓ modesto valore assai distante dalla soglia comunitaria;
 - ✓ ubicazione dei lavori in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri, nonché in relazione alle specifiche tecniche che, prevedendo l'esecuzione di lavorazioni normalmente reperibili sul mercato, non lasciano presupporre l'interesse di operatori esteri.

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023. in quanto trattasi di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro.

Dato atto che:

- l'importo dei lavori oggetto di affidamento è pari ad **€ 640.063,67** e pertanto, lo stesso si colloca all'interno della fascia di importo indicata dalla norma sopra richiamata, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
- l'art. 50, comma 1, lett. c) del Dlgs n. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di lavori, di importo inferiore ad 1 M€, si debba procedere mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del Dlgs n. 36/2023;
- per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c) le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso;
- i lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere **OG 11(Impianti tecnologici)** come richiamato all'art. 1.4 del Capitolato Speciale di Appalto del progetto in parola;
- ai sensi dell'art. 53 comma 4 del citato Nuovo Codice dei Contratti, per la sottoscrizione del contratto di appalto sarà richiesta una "garanzia definitiva" pari al 5% dell'importo contrattuale;
- ai sensi dell'art. 50, comma 6 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, di autorizzare l'esecuzione del contratto, anche prima della stipula;
- ai sensi dell'art. 55 comma 2 del D.lgs. 36/2023, ai fini della stipula del Contratto di Appalto non si applicheranno i termini dilatori;
- ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.lgs. 36/2023, è prevista la revisione dei prezzi;
- l'art. 57 del D.lgs. 36/2023, rubricato - *Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale*- al comma 2 dispone "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del **Ministero**

dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto all'articolo 130. **Tali criteri, in particolare quelli premianti**, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, comma 4. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**.

- dalla pagina web del competente Ministero (<https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti>) si evidenzia che per i lavori in oggetto sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM) – denominati *“Criteri Minimi Ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”*, approvati con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017 e ss.mm.;
- dei criteri di base ivi prescritti si è tenuto conto, in termini di specifiche tecniche e di esecuzione, nella redazione del progetto relativo ai lavori di che trattasi.

Preso atto che ai sensi all'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, i lavori oggetto di realizzazione, peraltro già accessibili dato l'importo non rilevante, non possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023 anche al fine di non violare quanto prescritto dall'art. 14 comma 6 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. (divieto di artificioso frazionamento).

Considerato che:

- trattasi di contratto di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presenta un interesse transfrontaliero certo, in relazione a quanto disposto dall'art. 50 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. si può procedere all'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, mediante corrispettivo a corpo con offerta ad unico ribasso sull'elenco dei prezzi;
- ai sensi dell'articolo 54 il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Dato atto che in data **17/12/2024** è stato redatto il **verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo** ai sensi del D.Lgs. n.36 del 31 marzo 2023 e s.m.. –Art.42, All.I.7 artt.39e 40 e che in data **27/12/2024** è stata rilasciata **l'attestazione del DL**, ai sensi dell'art. 1 lett. a) e b) dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, propedeutica all'avvio della procedura di scelta del contraente, con la quale si è constatata: a) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori; b) l'assenza di impedimenti sopravvenuti; c) la realizzabilità del progetto.

Visto l'articolo 17 (fasi delle procedure di affidamento), comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Dato altresì atto che, ai sensi dell'articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

Preso atto che:

- ai sensi della Deliberazione ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, in ottemperanza all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, trattandosi di appalto il cui importo posto a base di gara è uguale o maggiore a **€ 500.000,00** ed inferiore ad **€ 800.000,00**, la Stazione Appaltante dovrà versare in favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici un contributo pari ad **€ 410,00 (quattrocentodieci/00)**;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023.

Considerato che a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera; **pertanto le lavorazioni afferenti la categoria prevalente del presente affidamento non possono essere subappaltate oltre il limite del 49,99%.**

Visto:

- l'art.62 del D.Lgs. 36/2023, rubricato - *Aggregazioni e centralizzazione delle committenze*- il quale:
 - ✓ al comma 1 dispone *“Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;*
 - ✓ al comma 2 dispone *“Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.*
- che l'importo dei lavori oggetto di affidamento, pari ad **€ 640.063,67**, risulta superiore alle soglie previste dal predetto art. 62 comma 1 del predetto e pertanto, risulta necessario procedere all'affidamento dei lavori mediante il ricorso ai modelli aggregativi previsti all'art. 62, comma 6, del D.Lgs. 36/2023;
- che *“questa Amministrazione Comunale con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 14 marzo 2016 e successivo rinnovo con delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 16 maggio 2019 ha aderito alla Stazione Unica Appaltante “SUA Provincia di MATERA” con natura di centrale di committenza al servizio dei Comuni non capoluogo, per appalti di lavori, servizi e forniture, in conformità a quanto disposto dall' art.62 del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.”;*

- l'art 6 c. 3 p.5 della convenzione stipulata in data 12 aprile 2016, con la quale si stabilisce che la Stazione Unica Appaltante "SUA Provincia di MATERA" redigere ed approvare gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara o la lettera di invito, il disciplinare di gara e tutta la modulistica necessaria;

Dato atto che nei documenti di gara dovranno essere:

- ✓ inserite le clausole di revisione dei prezzi così come prescritto dell'art. 60 comma 1 del D.lgs. 36/2023 ;
- ✓ stabilito, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.lgs. 36/2023, che qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, questa Stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

Ritenuto: *a) di essere legittimato a emanare l'atto; b) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; c) di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi al destinatario dell'atto; e) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto; f) di emanare l'atto nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari; g) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente.*

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 97 del 16 settembre 2011 con la quale sono state definite le misure organizzative finalizzate al rispetto della normativa di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009;

Dato atto che ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, in relazione al presente atto, con la sottoscrizione in calce viene rilasciato il relativo parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Visto:

- la legge n. 241/1990 e ss.mm.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- il D.Lgs n°118 del 23/06/2011 e ss.mm.;
- il D.L. n°174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7.12.2012, n. 213;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 09/01/2013, esecutiva a norma di legge;
- il Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 09.01.2013 esecutiva a norma di legge., modificato con D.C.C. n. 11 del 19/04/2017
- il Codice di comportamento specifico dei dipendenti comunali di cui all'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, approvato con deliberazione di G.C. n. 139 del 23.12.2013, esecutiva a norma di legge;

- lo Statuto dell'Ente;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.;
- il bilancio di previsione per l'anno 2024-2026, disponibile, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.7 del 05/03/2024, esecutiva a norma di legge;
- il decreto Sindacale n°3 del 11/01/2024 prot. 655 del 12/01/2024, con il quale il sottoscritto è stato individuato quale responsabile dell'area V -Lavori Pubblici e Patrimonio-, con attribuzione delle relative funzioni.

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente richiamato:

1) Di procedere a contrarre all'affidamento dei lavori di che trattasi mediante procedura negoziata senza bando, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del Dlgs n. 36/2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati tramite elenchi di operatori economici, istituito presso la SUA "Provincia di MATERA", sulla base del criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, mediante corrispettivo a corpo con offerta ad unico ribasso sull'elenco dei prezzi, ed esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 comma 1 lett. c), dell'art. 50 comma 4 e dell'art. 54 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nell'ambito dell'intervento denominato: *"Riqualificazione ed efficientamento energetico della piscina comunale di Ferrandina"* – Codice CUP: E42F22000290006- per l'importo pari ad € 640.063,67 di cui € 13.953,67 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, oltre IVA 10%.

2) Di dare atto che i lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere **OG 11** (*Impianti tecnologici*) come richiamati all'art. 1.4 del Capitolato Speciale di Appalto.

3) Di demandare alla Stazione Unica Appaltante "SUA Provincia di MATERA", la cura di tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di individuazione ed affidamento dei lavori in oggetto, nonché della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa dell'Operatore economico individuato, nonché la relativa determinazione di avvenuto affidamento, restando in capo al sottoscritto la stipula del relativo contratto.

4) Di dare atto che ai sensi dell'art 6 c. 3 p.5 della convenzione stipulata in data 12 aprile 2016, sarà cura della Stazione Unica Appaltante "SUA Provincia di MATERA" di redigere ed approvare gli atti di gara, la lettera d'invito, il disciplinare di gara e tutta la modulistica necessaria e che tale documentazione sarà redatta di concerto con questo Ente.

5) Dato atto che nei documenti di gara dovranno essere inserite le clausole di revisione dei prezzi così come prescritto dell'art. 60 comma 1 del D.lgs. 36/2023.

6) Dato dare atto che nei documenti di gara dovrà essere stabilito, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.lgs. 36/2023, che qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, questa Stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

7) Di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:

- ✓ il fine che si intende perseguire è l'esecuzione dei lavori di *"Riqualificazione ed efficientamento energetico della piscina comunale"*, nel Comune di Ferrandina (MT) - Codice CUP: E42F22000290006.
- ✓ l'importo a base d'asta di gara è pari ad € 640.063,67 di cui € 13.953,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, oltre IVA 10%.
- ✓ la forma del contratto è quella pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione aggiudicatrice (ai sensi dell'art.18 comma 1 del d.lgs.36/2023 e s.m.i.), mentre le clausole negoziali sono contenute nel Capitolato Speciale d'appalto e nello schema di contratto allegati al progetto esecutivo, approvato con D.G.C. n° 217 del 19/12/2024;
- ✓ la scelta del contraente verrà effettuata secondo quanto riportato al precedente punto 1).

8) Di dare atto che ai fini della stipula del Contratto di Appalto non si applicheranno i termini dilatori ai sensi dell'art. 55 comma 2 del D.lgs. 36/2023.

9) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 50, comma 6 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, di autorizzare l'esecuzione del contratto, anche prima della stipula.

10) Di dare atto, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del citato Nuovo Codice dei Contratti, che per la sottoscrizione del contratto di appalto sarà richiesta una "garanzia definitiva" pari al 5% dell'importo contrattuale.

11) Di dare atto che ai sensi della Deliberazione ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, in ottemperanza all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, trattandosi di appalto il cui importo posto a base di gara è uguale o maggiore a € **500.000,00** ed inferiore ad € **800.000,00**, la Stazione Appaltante dovrà versare in favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici un contributo pari ad € **410,00 (quattrocentodieci/00)** trovando copertura finanziaria nell'apposita voce di quadro economico di cui al progetto approvato con D.G.C. n. 217/2024.

12) Di dare atto che ai sensi dell'art 8 c. 2 p.2 della convenzione stipulata in data 12 aprile 2016, trattandosi di appalto il cui importo posto a base di gara maggiore a €. **500.000,00** ed inferiore alle a € **1.000.000,00**, la Stazione Appaltante dovrà versare in favore della *Stazione Unica Appaltante "SUA Provincia di MATERA"* un contributo pari ad € **2.570,19 (duemilacinquecentosettanta/19)**, che troverà copertura finanziaria nel quadro economico di cui al progetto approvato con DGC n. 217/2024 tra le somme a disposizione dell'Amministrazione.

13) Di prendere atto che l'intervento, è finanziato nel modo seguente:

- ✗ € 750.000,00 con fondi a valere sulle risorse di cui l'art.1, comma 5, lettera e) del D.L. n.19 del 2 marzo 2024 convertito con L. 29 aprile 2024, n.56, con imputazione al capitolo di entrata n. 4383-Art.00 correlato con il capitolo di uscita n.26001-Art.00, del bilancio comunale per il corrente esercizio finanziario, disponibile;
- ✗ € 38.000,00 con stanziamenti di bilancio comunale con imputazione al capitolo 21155 art.00;

14) Di dare atto che la suddetta somma di € 38.000,00, necessaria ai fini dell'aggiornamento del progetto esecutivo, inizialmente finanziata con risorse proprie, sarà rimpinguata con le eventuali economie rivenienti dai ribassi d'asta dell'intervento in parola e pertanto, con le risorse di cui l'art.1, comma 5, lettera e) del D.L. n.19 del 2 marzo 2024 convertito con L. 29 aprile 2024, n.56.

15) Di dare atto che la spesa necessaria per l'intervento in parola è stata impegnata nel bilancio comunale per il corrente esercizio finanziario-nel modo seguente:

- ✓ € 750.000,00 al capitolo 26001- Art. 00 - impegno n. 108/2024;
- ✓ € 38.000,00 al capitolo 21155- Art. 00 - impegno n. 440/2024.

16) Di liquidare e pagare, ai sensi dell'art 8 c. 6 della convenzione stipulata in data 12 aprile 2016, a mezzo giro-fondo con accredito sul c/c di Tesoreria Unica identificativo codice:0060780, alla Provincia di Matera la complessiva somma di **€ 2.980,19**, con imputazione al capitolo 26001- Art. 00 - impegno n. 108/2024 di cui:

- ✓ **€ 410,00** quale contributo da versare in favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per l'espletamento della gara in parola.
- ✓ **€ 2.570,19** quale costo (*a carico dell'Ente aderente*), di natura variabile per l'attivazione della procedura di gara di che trattasi.

17) Di prendere dare atto che la Responsabilità del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è stata attribuita all'Ing. Antonio MELE – Responsabile Area III.

18) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

19) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

DISPONE

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, inserita nella raccolta di cui all'art. 183 – comma 9 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene trasmessa:

- Al Sindaco.
- All'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
- All'Ufficio di Segreteria.
- All'Albo Pretorio on-line del Comune per la pubblicazione per giorni 15 naturali e consecutivi.

Avverso il presente atto è ammesso, nel termine di legge ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata.

Istruttore proponente: Ing. Giuseppina Gabriella SCANDIFFIO

II RESPONSABILE
Pantone Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all'Albo Pretorio on-line al n. 22 per gg. 15 Dal 07-01-2025

IL

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale informatico, per uso amministrativo.

Ferrandina, 07/01/2025

COMUNE DI FERRANDINA - PROT. N.0002629 del 12-02-2025 in partenza